



COMUNE DI BUDDUSÒ

PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO CULTURALE

UFFICIO SERVIZIO SOCIALE

C.F. 81000470906 - P.IVA 00131450900

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO DEL MICRONIDO COMUNALE
ADEGUAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA DELLA STRUTTURA**

Approvato con delibera C.C. n. 39 del 06.10.2026

TESTO DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DEL MICRONIDO COMUNALE COME MODIFICATO

Art. 3 – Capacità ricettiva

La capacità ricettiva ordinaria del Micronido comunale è stabilita in n. 18 minori, articolati in:

n. 8 posti nella sezione piccoli/medi;

n. 10 posti nella sezione medi/grandi.

Il numero dei bambini accolti nella struttura è determinato nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali del servizio, nonché della normativa regionale e nazionale vigente in materia di servizi educativi per la prima infanzia.

L'organizzazione delle sezioni e dei gruppi educativi tiene conto dell'età dei bambini iscritti e frequentanti, delle esigenze educative e assistenziali e delle caratteristiche organizzative della struttura. La suddivisione dei posti in sezioni piccoli/medi e medi/grandi costituisce un'articolazione organizzativa del servizio e non modifica le fasce di età previste dalla normativa vigente ai fini della determinazione dei rapporti numerici tra personale educativo e bambini.

Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini deve essere assicurato nel rispetto della normativa regionale vigente e, in particolare:

- a) per i bambini di età compresa tra 3 e 12 mesi, un educatore ogni 5 bambini, elevabile a 6 qualora siano presenti prevalentemente bambini di età superiore agli 8 mesi;
- b) per i bambini di età compresa tra 12 e 24 mesi, un educatore ogni 8 bambini;
- c) per i bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi, un educatore ogni 10 bambini.

In presenza di bambini con disabilità, il rapporto numerico e l'organizzazione del servizio sono definiti in relazione alle specifiche esigenze del minore, anche sulla base della valutazione dei servizi sanitari competenti, prevedendo, ove necessario, una riduzione del numero dei bambini accolti e/o l'assegnazione di personale educativo aggiuntivo o di supporto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La capacità ricettiva può essere incrementata nella misura massima del 15%, alle condizioni e nei limiti previsti dalla normativa regionale vigente, in considerazione dello scarto giornaliero tra il numero dei bambini iscritti e quello dei bambini effettivamente frequentanti.

L'eventuale incremento della ricettività di cui al comma precedente è applicabile esclusivamente nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi, di sicurezza, igienico-sanitari e dei rapporti numerici tra personale educativo e bambini previsti dalla normativa vigente e non costituisce aumento permanente della capacità ricettiva ordinaria, che rimane fissata in n. 18 posti.

Il personale addetto ai servizi generali deve essere assicurato in numero adeguato alla capacità ricettiva della struttura e nel rispetto degli standard previsti dalla normativa regionale vigente.

Disposizione finale

Il presente articolo sostituisce integralmente l'art. 3 del Regolamento del Micronido Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 26/09/2025.

Restano invariati e pienamente vigenti tutti gli altri articoli e le disposizioni del Regolamento del Micronido Comunale non espressamente modificati dal presente Allegato A.

La capacità ricettiva ordinaria del servizio è pertanto stabilita in n. 18 posti complessivi, di cui n. 8 nella sezione piccoli/medi e n. 10 nella sezione medi/grandi, ferma restando l'eventuale applicazione dell'incremento della ricettività nella misura e alle condizioni previste dalla normativa regionale vigente (D.G.R. della Regione Autonoma della Sardegna n. 28/11 del 19 giugno 2009).